

REGOLAMENTO (CE) N. 782/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2005

che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione è tenuta a adottare le misure necessarie per l'attuazione di detto regolamento.
- (2) Conformemente all'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 2150/2002, la Commissione stabilisce il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri.
- (3) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽²⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato appropriato di trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei risultati delle statistiche sui rifiuti è il formato specificato nell'allegato del presente regolamento.

Gli Stati membri utilizzano tale formato per i dati relativi all'anno di riferimento 2004 e agli anni successivi.

Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 su supporto elettronico, conformemente a una norma di interscambio proposta dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.